



TRIBUNALE DI BOLOGNA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Rossella Materia,

visto il ricorso ex artt. 473-bis.69 c.p.c. e 342 bis c.c. depositato il 23.12.2024 nell'interesse di **XXX** (avv.ti Marco Di Maio e Daniela Politino) contro il marito **YYY**; rilevato che parte ricorrente – premesso di essere coniugata con quest'ultimo dal 2011 e di avere da questi avuto due figlie (omissis e omissis, nate rispettivamente nel xxx e nel xxx) – adduce di essere stata costretta ad allontanarsi con le figlie dalla casa familiare (sita in omissis) in data 11/12/2024 non solo a causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza col coniuge (da anni aggressivo e svilente nei suoi confronti, specie allorquando eccedeva nell'uso di alcolici) ma anche per le condotte aggressive e minacciose con cui **YYY** ha reagito alla decisione della ricorrente di separarsi e che l'hanno recentemente indotta a temere per l'incolumità propria e (indirettamente) delle figlie; più in particolare – per quanto qui di stretto interesse – poiché

- nella giornata del 6 dicembre u.s. in un accesa discussione a cena con la moglie alla presenza della figlia maggiore omissis che tenta di sedare gli animi (mamma basta) laddove la ricorrente dichiara di non essere più disposta a subire il Sig. **YYY** afferma “stai attenta a te ... è la fine .... Vi stermino tutti ... sono uscito di casa per non prenderti a schiaffoni...”;
- Nella serata del 7 dicembre u.s., al rientro a casa della sig.ra **XXX** e delle due figlie che avevano preso parte ad una festa di compleanno, queste trovano il sig. **YYY** ascoltare musica ad altissimo volume nonostante l'ora tarda prossima al momento del sonno delle bambine; benché venisse invitato dalla figlia maggiore ad abbassare il volume e a contenere i rumori, lui risponde “CONTINUA ANCORA omissis, NO omissis, NON ME NE FREGA UN CAZZO (se state andando a letto)”
- nella sera dell'8 dicembre il **YYY** inveisce “IN BOCCA LO PRENDI, MERDA, ROMPI IL CAZZO A ME, CHE CAZZO ME NE FREGA DELLE TUE REGISTRAZIONI NON HO PAURA DI NIENTE”; le figlie urlano “STAI ZITTO” ma lui non smette e non placa i toni;
- Successivamente davanti alla televisione che trasmette la puntata della trasmissione “Le iene” in occasione di un servizio dove i giornalisti raccontano di una aggressione di una donna da parte di un uomo che ha tentato di strangolarla e mostrano anche un coltello, il **YYY** commenta rivolgendosi alla moglie “guarda Le Iene.. impara a stare al mondo... registra.. registra”. Omissis, la figlia piccola che ha assistito a tutto, prima di andare a dormire si confida con la mamma riportando quello che aveva visto nel video (signore che sale sopra a signora) e chiede: “PUÒ SUCCEDERE? MA SE SUCCEDEVA A QUALCUNO?” Alla domanda della mamma, omissis dice di essere preoccupata che possa succedere “a qualcuno”

- la sera del 10 dicembre – all’esito di una discussione sulle questioni economiche della separazione<sup>1</sup> - il YYY, sbattendo la mano sulla struttura del letto nella cameretta della figlia più piccola dove la sig.ra XXX stava dormendo da qualche sera, esclama “*Ci vediamo in Tribunale... cara sei finita*”. Interviene la figlia grande dicendo “*Basta*” ma il YYY continua “*Ti brucio viva... brutta puttana di merda... ti spacco la testa... ti do fuoco alla macchina... ti faccio vedere io dove vai a finire*” te... *devi avere paura di uscire di casa...*”

rilevato che i dialoghi tra il 06 e il 10 dicembre qui sopra riportati sono tutti documentati da altrettanti *file* audio allegati al ricorso, in molti dei quali peraltro si distinguono anche le voci delle figlie che evidentemente assistettero ai suddetti litigi (qui e in alcuni audio infatti si sentono intervenire nel tentativo di calmare il genitore);

evidenziato che l’aggressività del YYY nella attuale fase di separazione dalla moglie – secondo la ricostruzione offerta da quest’ultima - ci si sarebbe già ripetutamente manifestata in passato e sarebbe anzi la causa della propria decisione di separarsi dal marito<sup>2</sup>;

ritenuto che da quanto sopra esposto emerga *prima facie* un grave pregiudizio all’integrità fisica e morale della ricorrente e delle figlie conviventi;

evidenziato che il temporaneo venir meno delle condizioni di convivenza – quando, come nella specie, siano frutto di un improvviso allontanamento dalla casa familiare unicamente determinato da ragioni di autotutela – pacificamente non preclude l’ammissibilità del ricorso; ciò vieppiù a seguito della recente introduzione dell’art.473-bis.69 cpc, secondo cui i provvedimenti di cui all’art.473-bis.70 cpc possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza è cessata;

ritenuto che la richiesta di cui al ricorso debba quindi essere accolta in via d’urgenza ai sensi dell’art.736 bis, III co., c.p.c., con ordine di allontanamento di YYY dall’abitazione familiare e di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie e dalle figlie (i.e., le scuole frequentate da costoro), per un periodo provvisoriamente indicato in mesi sei;

rilevato che parte ricorrente ha richiesto il pagamento di un assegno per il mantenimento delle figlie minori pari a complessivi euro 500, a tal fine allegando il CUD 2024 sia proprio che del coniuge da cui

---

<sup>1</sup> “*che cosa mi chiedete per uscire di casa? Cosa mi offrite? Andiamo per via Tribunale. Sarà un giudice, una cazzo di persona. Ma non è la tua avvocata a decidere...quindi vorrebbe dire che tu non vendi più la casa perché io non ti consento di venderla...Vorrebbe dire che... Ti metto dei paletti... Poi mi chiedi 2.000 euro al mese in base ai miei stipendi e tutto... Eh, ok. IO ARRIVO AD UN PUNTO CHE NON TE LI DARO’ Quindi capisci dov’è il giochino?*”

<sup>2</sup> Si legge infatti in ricorso che

- nel settembre 2024 nel pomeriggio del 7 (la ricorrente ricevette) un sms dalla figlia maggiore che chiede di essere riportata a casa “perché papà è ubriaco” (Doc. 9).
- in occasione della omissis della figlia maggiore (17/11/2024) il padre eccedeva con il bere ponendo in essere comportamenti aggressivi e fuori misura anche davanti a terzi e sempre alla presenza della due figlie. Proprio in occasione della omissis il sig. YYY procedeva ad insultare la sig.ra XXX alla presenza di un invitato, manifestando senza ritegno le proprie intenzioni più cattive sotto forma di minacce verso la coniuge.
- sempre alla presenza delle bambine, in diverse occasioni, il Sig. XXX non mancava di insultare, denigrare e umiliare la moglie con atteggiamenti prevaricatori e misogini; tanto che Già inizio del corrente mese di dicembre un’insegnante della figlia minore Omissis aveva riferito che quest’ultima più volte aveva avuto in classe crisi di pianto in cui riportava di essere “*preoccupata dei continui litigi in casa tra papà e mamma*”.

emerge che il reddito annuo di quest'ultimo è di poco più di Euro 52.000 mentre il proprio di poco inferiore a Euro 30.000;

ritenuto che - sempre in via provvisoria - tale documentazione fondi la determinazione in capo al YYY di un contributo al mantenimento delle figlie nella misura richiesta, peraltro adeguata all'età di queste ultime (di anni xxx e di anni xxx), essendo evidente che a seguito dei suddetti provvedimenti esse resteranno prive di propri adeguati mezzi di sostentamento (con conseguente necessità che anche il genitore non convivente contribuisca al loro mantenimento);

rilevato che in questa sede non sussistono elementi che legittimino un ordine di corresponsione diretta al datore di lavoro del YYY, ciò potendo conseguire solo ad un inadempimento di quest'ultimo;

rilevato che deve essere fissata l'udienza per la comparizione di YYY per la conferma, modifica o revoca dell'ordine qui adottato in via d'urgenza *inaudita altera parte*;

ritenuto che – fino alla data dell'udienza in cui saranno sentite le parti – gli incontri di YYY con le figlie minori potranno avvenire solo attraverso la mediazione e in presenza dei Servizi Sociali territorialmente competenti, previa verifica da parte di questi ultimi della volontà delle figlie di incontrare il padre;

P.Q.M.

ORDINA a YYY, omissis, per un periodo di sei mesi:

- di cessare ogni condotta offensiva, minacciosa e/o violenta nei confronti della moglie XXX;
- di allontanarsi dall'abitazione di omissis e non avvicinarsi più a questa;
- di pagare, entro il giorno 05 di ogni mese e in favore di XXX, la somma di Euro 500 mensili a titolo di contributo al mantenimento delle loro figlie minori omissis e omissis;

AUTORIZZA, in caso di mancata spontanea esecuzione da parte di YYY del presente ordine di protezione, l'ausilio della forza pubblica per l'esecuzione del presente provvedimento;

DISPONE che i Servizi Sociali di omissis valutino tempi e modi in cui, se lo desidereranno, le figlie minori potranno incontrare il padre;

FISSA l'udienza del giorno **09 gennaio 2025, ore 12,40** per la comparizione delle parti avanti a sé (presso il Tribunale di Bologna, piano II, stanza 6.25) con termine di costituzione per YYY fino all'udienza.

ONERA parte ricorrente di notificare il ricorso - unitamente al presente decreto - alla controparte entro giorni 4 gg. dall'avvenuta comunicazione del presente decreto.

MANDA ai Servizi Sociali di omissis di depositare entro il 07 gennaio 2025 un sintetico resoconto di quanto a loro conoscenza e l'eventuale documentazione già in loro possesso sulla situazione di questa famiglia, oltre a ogni altra informazione utile ai fini della decisione.

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Provvedimento immediatamente esecutivo.

Bologna, 26 dicembre 2024

Il Giudice  
Dott. Rossella Materia